


Sui dispositivi di protezione individuali

Leggende metropolitane e falsi miti



Nell'immaginario collettivo i Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.) sono, fondamentalmente, due: i mitici *caschetti da cantiere*, con frontino, senza sottogola, quasi sempre di colore giallo, marchio CE e data di costruzione (protagonisti, indiscussi, di molti film e telefilm provenienti dagli Stati Uniti) e le *scarpe da cantiere*, altrettanto mitiche, con la punta rinforzata, anti schiacciamento, e la suola dotata di lastra metallica, anti perforazione.

Pertanto quando parliamo di adottare i D.P.I. la nostra immaginazione materializza, immediatamente, il *caschetto* e le *scarpe* sopra descritte.

Il Decreto legislativo del Governo n. 81 del 9 aprile 2008 prevede per tutti i lavoratori l'utilizzo dei D.P.I.

Pertanto, ricadendo i volontari del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico nel campo di applicazione del *Decreto*, la logica conseguenza è che i volontari del C.N.S.A.S. dovranno utilizzare nello svolgimento dei soccorsi, quale materiale anti infortunistico, i *caschetti* e le *scarpe da cantiere*.

Ma questo è un paradosso, anzi no, è una *legenda metropolitana*.

Analizziamo con cognizione di causa il *Decreto*, partendo da una attenta lettura

della normativa e non dal "ho sentito", "mi ha detto", "io so".

Ben prima del 2008, anno in cui è entrato in vigore il *Decreto legislativo*, n. 81 era operante la **Direttiva 89/686/CEE del Consiglio delle Comunità europee, del 21 dicembre 1989**, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale e il **Decreto Legislativo del Governo n. 475 del 4 dicembre 1992 Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale (pubblicato sulla S.O.G.U. n. 289 del 9 dicembre 1992)** aggiornato con le modifiche ed integrazioni apportate dal D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.

Analizziamo ora i punti salienti delle normative vigenti.

Decreto Legislativo del Governo n. 81 del 9 aprile 2008:

Art. 74. Definizioni

1. Si intende per Dispositivo di Protezione Individuale (D.P.I.), qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di



proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Omissis

Art. 75. Obblighi di uso

1. I D.P.I. devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Art. 76. Requisiti dei D.P.I.

1. I D.P.I. devono essere conformi alle norme di cui al Decreto Legislativo del Governo n. 475 del 4 dicembre 1992

e sue successive modificazioni.

2. I D.P.I. di cui al comma 1 devono inoltre:

a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;

b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute dei lavoratori;

d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

Risulta chiaro ed evidente, dalla lettura dei commi a); b); c); d) dell'Art. 76. punto 2., che non c'è alcun riferimento a *caschetti* e a *scarpe da cantiere*.

Per meglio comprendere i *Requisiti dei D.P.I.* è però indispensabile documentarsi sia sui contenuti del *Decreto legislativo del Governo n. 475 del 4 dicembre 1992 e sue successive modificazioni*, sia sulla *Direttiva 89/686/CEE* cui il *Decreto* fa riferimento. In questa sede è improponibile riportare integralmente il testo del *Decreto* e della *Direttiva*, ma a titolo di esempio, si riportano le indicazioni riguardanti la durata dei D.P.I., altro argomento di accalorate discussioni di impronta populista.

Direttiva 89/686/CEE

Requisiti supplementari comuni a diverse categorie o tipi di D.P.I.

2.4.

D.P.I. soggetti a invecchiamento

Se le prestazioni previste dal progettatore per i D.P.I. allo stato nuovo possono diminuire notevolmente a seguito di un fenomeno di invecchiamento, su ogni esemplare o componente intercambiabile di D.P.I. immesso sul mercato e sull'imballaggio deve figurare la data di fabbricazione e/o, se possibile, quella di scadenza impressa in modo indelebile e senza possibilità di interpretazione erranea.

Se il fabbricante non può impegnarsi per quanto riguarda la «durata» di un D.P.I., egli deve indicare nella sua nota informativa ogni dato utile che permetta all'acquirente o all'utilizzatore di determinare un termine di scadenza ragionevolmente praticabile in relazione alla qualità del modello e alle condizioni effettive di deposito, di impiego, di pulizia, di revisione e di manutenzione.

Qualora si constatasse che i D.P.I. subiscono un'alterazione rapida e sensibile delle prestazioni a causa dell'invecchiamento provocato dall'applicazione periodica di un processo di

pulitura raccomandato dal fabbricante, quest'ultimo deve apporre, se possibile, su ciascun dispositivo posto in commercio, l'indicazione del numero massimo di pulitura al di là del quale è opportuno revisionare o sostituire il D.P.I.; in mancanza di ciò il fabbricante deve fornire tale dato nella nota informativa.

Decreto Legislativo del Governo n. 475 del 4 dicembre 1992

Art. 3 – *Requisiti essenziali di sicurezza*

...

Omissis

...

2. Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui al comma 1 i **D.P.I. muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione di cui all'articolo 11, nonchè, relativamente ai D.P.I. di seconda e terza categoria, l'attestato di certificazione di cui all'articolo 7.**

Omissis

4. In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni o analoghe manifestazioni pubbliche, è consentita la presentazione di D.P.I. che non sono conformi alle disposizioni del presente decreto, purché un apposito cartello apposto in modo visibile indichi chiaramente la non conformità degli stessi e l'impossibilità di acquistarli prima che siano resi conformi dal

fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario. Al momento delle dimostrazioni devono essere prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle persone.

Tenuto conto della *Direttiva* comunitaria e della normativa nazionale si rileva che i D.P.I. devono inequivocabilmente essere muniti della marcatura CE (la marcatura "CE" è un logo che attesta la conformità di un prodotto ai requisiti di sicurezza previsti da una o più direttive comunitarie. Non si tratta quindi né di un marchio di qualità, né di un marchio di origine). I fabbricanti dovrebbero inoltre indicare sia la data di costruzione che di scadenza, senza però che questa ultima costituisca un obbligo.

Per quanto riguarda i materiali alpinistici marcati CE, riconosciuti a tutti gli effetti quali D.P.I., alcuni fabbricanti indicano chiaramente la data di scadenza, altri no. E' pertanto indispensabile prendere visione della *nota informativa* allegata ai D.P.I. e "ogni dato utile che permetta all'acquirente o all'utilizzatore di determinare un termine di scadenza ragionevolmente praticabile in relazione alla qualità del modello e alle condizioni effettive di deposito, di impiego, di pulizia, di revisione e di manutenzione".

Indicativamente, fermo restando l'obbligo di consultare la nota informativa, si può considerare, in assenza di date di scadenza, dalla data di fabbricazione la seguente tabella.

Tabella esemplificativa riguardante la durata di materiale speleo-alpinistico, dalla data di fabbricazione, conservato in modo conforme alle indicazioni fornite dal costruttore

1. corde (statiche, dinamiche, cordini) dieci anni;
2. materiali plastici (caschi) dieci anni;
3. imbraghi dieci anni;
4. fettucce tre anni;
5. materiali metallici (moschettoni, picozze, sonde e pale da neve, ramponi, chiodi) illimitato;
6. ARVA dodici anni (tassativamente revisione ogni tre anni);
7. kevlar tre anni;
8. sci cinque anni;
9. ciaspole tre anni (quelle in plastica fabbricate in Italia non sopportano temperature inferiori ai meno 30 °C);
10. barelle e palo pescante ogni due anni revisione e sostituzione componenti.

I MATERIALI PER ALPINISMO E LE RELATIVE NORME



COMMISSIONE CENTRALE MATERIALI E TECNICHE

Le indicazioni in anni sono da intendere per materiali non usati e conservati correttamente, secondo le indicazioni riportate sulle istruzioni d'uso fornite dal fabbricante.

Sulle schede possono essere riportate scadenze diverse in funzione dell'utilizzo e quindi dell'usura cui sono sottoposte le attrezzature.

In particolare per i magazzinieri si ritiene utile che questi seguano corsi di formazione per verifica prodotti organizzati dai fabbricanti stessi delle attrezzature. I magazzinieri dovranno inoltre, se già non lo fanno, inventariare tutto il materiale, riportando, su apposite schede, la data di fabbricazione, quella di scadenza e lo stato di conservazione e/o d'uso. Le schede dovranno essere periodicamente aggiornate per la valutazione dello stato d'uso.

Le attrezzature sopra descritte non sono quelle riscontrabili normalmente nei cantieri edili o nelle fabbriche (anche se

i disaggiatori utilizzano da sempre quasi esclusivamente attrezzature alpinistiche), ma sicuramente sono adeguate ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; sono adeguate alle

condizioni esistenti sul luogo di lavoro; tengono conto delle esigenze ergonomiche o di salute degli utilizzatori; possono essere adattate dall'utilizzatore secondo le sue necessità. In pratica rispondono alla vigente normativa.

Se la rispondenza è certa altrettanto non lo è la durata. I D.P.I. infatti devono essere sostituiti sicuramente alla scadenza, ma anche quando risultano logorati, quando cioè non possono più assolvere alla loro funzione di protezione, indipendentemente dalla scadenza.

A tale proposito va tenuta nella giusta considerazione l'unica pubblicazione in materia: *I materiali per alpinismo e le relative norme* edito dal C.A.I. curato dalla Commissione centrale materiali e tecniche in cui, ad esempio, per le corde di arrampicata è riportato: "L'esame del grafico consente di prevedere che, dopo 5.000 metri di arrampicata (equivalenti all'incirca, secondo un criterio sia pure arbitrario, ad un anno d'uso medio), la resistenza dinamica residua si dimezza. Dopo 11.000 metri di arrampicata (un anno di uso intenso) la resistenza residua scende invece al 30%."

E se invece la corda rimane (dalla data di fabbricazione, non di acquisto) inutilizzata e custodita in modo conforme alle indicazioni del fabbricante per dieci anni di quanto sarà calata la sua resistenza meccanica?

Potremmo ancora utilizzare quella corda ?

arch. Alessio Fabbricatore
(dal 1998 abilitato

al coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili)

Si ringrazia l'arch. Fabrizio Payer di *Asport's* che ha collaborato per la determinazione della scadenza dei materiali speleo-alpinistici.

La marcatura CE è un contrassegno che deve essere apposto su determinate tipologie di prodotti dal fabbricante stesso che con essa autocertifica la rispondenza (o conformità) ai requisiti essenziali per la commercializzazione e utilizzo nell'Unione europea. L'apposizione del marchio è prescritta per legge per poter commercializzare il prodotto nei paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE). Esempi di alcune direttive che richiedono il marchio CE sono la direttiva bassa tensione, la direttiva macchine, la direttiva compatibilità elettromagnetica, la direttiva per i sistemi in pressione, la direttiva per i dispositivi medici.

L'elenco completo è disponibile all'indirizzo

<http://www.newapproach.org/Directives/DirectiveList.asp>.

Il simbolo CE significa "Conformité Européenne", ed indica che il prodotto che lo porta è conforme ai requisiti essenziali previsti da Direttive in materia di sicurezza, sanità pubblica, tutela del consumatore, ecc.

L'autore del simbolo rappresentante la marcatura CE è Arthur Eisenmenger